

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. II n. 2

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE AL REGOLAMENTO

(Articolo 22: Istituzione della Commissione permanente Affari interni)

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VIOLANTE, INNOCENTI, MONTECCHI, MINNITI,
LUCIDI, LEONI, BONITO, LUMIA**

Presentata alla Presidenza della Camera il 6 maggio 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di modificazione al regolamento della Camera si intende istituire, o meglio, ripristinare la Commissione permanente Affari interni.

Infatti si pone in modo ormai inderogabile la necessità che le complesse questioni relative specificamente alle forze di polizia non vengano più esaminate, in forma a volte marginale ed altre volte influenzata da punti di vista dei tutto estranei a quelle questioni, dalla Commissione Difesa o dalla Commissione Affari costituzionali o dalla Commissione Giustizia, come è avvenuto dopo la soppressione della Commissione Affari interni, attuata nel 1987.

Infatti la Commissione Difesa, in base ai propri prevalenti campi di interesse, ha un'ottica prevalentemente militare; la Commissione Affari costituzionali, per la vastità delle sue competenze, non sempre riesce a seguire i problemi dell'ordine pubblico e delle forze di polizia con la continuità che sarebbe necessaria; la Commissione Giustizia ha un'impostazione prevalentemente codicistica e legislativa.

Questa proposta ha una sua oggettiva urgenza. Il malessere, del tutto giustificato, delle forze di polizia e la necessità di una nuova politica dell'ordine pubblico e della criminalità rende necessario approvarla in tempi brevi.

TESTO DEL REGOLAMENTO

—

ART. 22.

1. Le Commissioni permanenti hanno rispettivamente competenza sui seguenti oggetti:

I — Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e **interni**;

II — Giustizia;

III — Affari esteri e comunitari;

IV — Difesa;

V — Bilancio, tesoro e programmazione;

VI — Finanze;

VII — Cultura, scienza e istruzione;

VIII — Ambiente, territorio e lavori pubblici;

IX — Trasporti, poste e telecomunicazioni;

X — Attività produttive, commercio e turismo;

XI — Lavoro pubblico e privato;

XII — Affari sociali;

XIII — Agricoltura;

XIV — Politiche dell'Unione europea.

MODIFICA PROPOSTA

—

ART. 22.

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Le Commissioni permanenti hanno rispettivamente competenza sui seguenti oggetti:

I — Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio;

II — Giustizia;

III — Affari esteri e comunitari;

IV — Difesa;

V — Bilancio, tesoro e programmazione;

VI — Finanze;

VII — Cultura, scienza e istruzione;

VIII — Ambiente, territorio e lavori pubblici;

IX — Trasporti, poste e telecomunicazioni;

X — Attività produttive, commercio e turismo;

XI — Lavoro pubblico e privato;

XII — Affari sociali;

XIII — Agricoltura;

XIV — Politiche dell'Unione europea;

XV — Affari interni